



Allegato "A" al Repertorio n.38.649/12.742

**STATUTO della
FONDAZIONE ENNIO DE RIGO**

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE ENNIO DE RIGO", con sede in Longarone (BL) Zona Industriale Villanova numero 12. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile, dalle leggi collegate e dal Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017.

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e/o avanzi di gestione nemmeno in via indiretta.

La Fondazione avrà l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In base al disposto del Decreto Legislativo 117/2017 l'acronimo ONLUS verrà sostituito dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). L'assunzione della nuova denominazione sociale di ETS è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A partire dall'iscrizione l'indicazione di ETS (o Ente del Terzo Settore) sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Scopi e ambito territoriale

La fondazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti in ambito nazionale:

- con lo scopo di favorire la crescita sociale e culturale dei giovani;
- promuovendo l'assistenza medica ai soggetti disagiati e promuovendo attività di supporto a favore delle persone viventi in condizioni disagiate
- con interventi socio-sanitari, scolastici ed economico-sociali, in particolare ma non esaustivamente, con lo scopo di favorire la crescita sociale e culturale delle persone in condizione di svantaggio.

La fondazione promuove, altresì, attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3) dell'articolo 10 del d. lgs. 460/1997, conformemente alle disposizioni di cui al comma 2 bis del citato articolo 10, mediante concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) art. 10 del suddetto d. lgs. 460/1997, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti, senza scopo di lucro, che operano direttamente e prevalentemente nei confronti dei suddetti soggetti, nonché le erogazioni nei confronti di altre ONLUS ed enti pubblici, anche stranieri, operanti nel medesimo settore. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle indicate al successivo articolo 3, strettamente correlate agli scopi della fondazione.

La Fondazione svolgerà la propria attività nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

In futuro, e in base alle eventuali disponibilità economiche che si auspica derivino da donazioni future, sarà valutata la possibilità di estendere le suddette attività anche in ambito internazionale.

Articolo 3

Attività direttamente connesse alle finalità istituzionali

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali, residenziali e sociali, quali centri di formazione e strutture di accoglienza;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- f) istituire premi e borse di studio a favore di soggetti individuati nello scopo sociale, mediante erogazioni promosse dalla Fondazione e finanziate da terzi secondo regole e procedure preventivamente concordate tra la Fondazione ed i finanziatori terzi, in conformità a quanto espresso dalla Risoluzione n. 186/E del 17 settembre 2009 dell'Agenzia delle Entrate, e sotto il controllo degli organi competenti della Fondazione, con obbligo di rendiconto ai terzi finanziatori;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito in denaro dai Fondatori che ammonta ad Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi), dei quali Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) destinati a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nonché da enti sovranazionali.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione, per il mantenimento in vita dell'ente, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dalla Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nonché da enti sovranazionali;

- da contributi in qualsiasi forma concessi da terzi;

dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio dell'esercizio precedente, nonché la relazione di missione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Assemblea della Fondazione

L'Assemblea della Fondazione è composta da:

- membri Fondatori;
- membri Promotori.

Articolo 9

Fondatori

Sono Fondatori i signori ENNIO DE RIGO PITER, EMILIANA DE MEIO, BARBARA DE RIGO PITER e MASSIMO DE RIGO PITER.

Articolo 10

Promotori

Sono Promotori i membri della Fondazione individuati tra gli eredi dei Fondatori che hanno acquisito tale titolo per designazione testamentaria o a seguito di successione mortis causa di uno dei Fondatori. Sono altresì Promotori i soggetti terzi siano essi persone fisiche o persone giuridiche che hanno accettato la carica di promotore a seguito di nomina dell'Assemblea con voto unanime di tutti i componenti.

Articolo 11

Esercizio del recesso

I Fondatori e i Promotori possono esercitare il diritto di recesso comunicando la loro volontà al Consiglio di Amministrazione che deve informare tutti i membri dell'Assemblea della Fondazione di tale notizia.

Articolo 12

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei membri
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo, anche monocratico;

- il Revisore dei Conti.

Articolo 13

Assemblea

L'assemblea dei membri è composta dai soci Fondatori e dai soci Promotori.

L'Assemblea si riunisce su convocazione di uno qualsiasi dei membri della Fondazione per deliberare sui compiti esclusivi ad essa attribuiti.

L'Assemblea dei membri ha il compito esclusivo di:

- approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione scelti tra persone fisiche siano esse membri della Fondazione o indipendenti;
- modificare, con maggioranza semplice, le norme costitutive della Fondazione;
- nominare Promotori con voto qualificato del 75% dei membri gli eventuali candidati segnalati dai membri dell'Assemblea;
- nominare l'organo di controllo e l'eventuale Revisore dei Conti, ove richiesto dalla legge, e fissarne l'eventuale compenso.

Articolo 14

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea. I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è assunta a titolo gratuito e non può quindi essere previsto nessun compenso per l'attività svolta ad eccezione di eventuali rimborsi spese per le attività esercitate a favore della Fondazione.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dai consiglieri e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il progetto di bilancio;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati o contributi;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone qualifiche, compiti, compensi, natura e durata dell'incarico;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso

può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto o da diverse norme di legge. Solo in fase di approvazione del bilancio, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione verrà eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste aventi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 16

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei membri della Fondazione ove ricorrano le condizioni di legge e può essere monocratico, o collegiale.

Se monocratico è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, che può essere anche il medesimo Revisore dei Conti di cui all'articolo successivo; se collegiale è composto da tre o cinque membri.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato il Revisore dei Conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Trova applicazione l'articolo 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee.

Articolo 17

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea della Fondazione ove ne ricorrano le condizioni di legge, ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e alle Assemblee. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 18

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore,

assunta con il voto favorevole di due terzi dei componenti, ad altri enti Onlus ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 20

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di Atto Costitutivo e verranno successivamente integrati. I componenti gli organi così nominati resteranno in carico sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

F.to: Barbara De Rigo Piter

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.)